Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 140**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 giugno 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2397.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale « Romanazzi » di Bari.

N. 2397. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale « Romanazzi » di Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964, n. 367.

Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, relativa agli esami per merito distinto per la promozione del personale di segreteria della carriera di concetto e della carriera esecutiva delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 219;
Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli esami per merito distinto, per la promozione alla qualifica di primo segretario (coefficiente 325), nella carriera di concetto del personale di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono ammessi i segretari (coefficiente 271), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera.

L'indicato periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva, il servizio prestato con qualifica non inferiore a primo applicato (coefficiente 202), è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

Agli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale (coefficiente 229), nella carriera esecutiva del personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti, di cui al primo comma, sono ammessi i primi applicati (coefficiente 202), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera.

L'ammissione agli esami per merito distinto è subordinata al giudizio favorevole del provveditore agli studi, il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore, e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Art. 2.

Gli esami per merito distinto, per la promozione alla qualifica di primo segretario (coefficiente 325), consistono in tre prove scritte e in una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

2) elementi di diritto civile;

3) servizi di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

La prova orale ha per oggetto la materia delle prove scritte, nonchè la legislazione scolastica, concernente l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo segretario nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono presiedute da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale e composte da altri quattro membri, di cui, uno, professore degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono gli esami e tre, impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 4.

Gli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale (coefficiente 229), comprendono due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nella risoluzione di un problema di aritmetica e in un saggio di carattere pratico sui servizi di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di aritmetica;

2) nozioni relative all'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e alla legislazione scolastica, nelle parti che più specificatamente concernono l'ufficio di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

3) ordinamento degli Archivi.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale, nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono presiedute da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e composte da altri quattro membri, di cui, uno, professore di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre, impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Funge da segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Art. 6.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti gli esami per merito distinto, contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 368.

Estinzione della Fondazione « Patronato dei carcerati e liberati dal carcere », con sede in Cremona.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la Fondazione « Patronato dei carcerati e liberati dal carcere », con sede in Cremona, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 369.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane, con sede in Roma.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 130. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella circoscrizione territoriale della Pretura di Thiene di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari », pubblicata a pag. 14 del Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, ove è detto « Salcedo » leggasi « Sarcedo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1964.

Conferimento della decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopra indicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel campo dell'agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro » ai signori:

Cavalli Carlo, Puglie;
Formentini Giuseppe, Marche;
Lagioia Vincenzo, Puglie;
Milletti Roberto, Umbria.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1964

SEGNI

MEDICI — FERRARI AGGRADI

(4709)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1964.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito il 4 settembre 1963 alcuni Comuni del territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il 4 settembre 1963 alcuni Comuni del territorio di Trieste, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità, alle avversità atmosferiche che hanno colpito, il 4 settembre 1963, i seguenti Comuni del territorio di Trieste:

Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1964
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 316

(4632)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Napoli, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rebuzzi dott. Arturo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Porzio dott. Goffredo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Martino ing. Roberto, rappresentante del Genio civile;

Masucci avv. Fortunato, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Iodice dott. Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Imbucci cav. Elia, Manzo Natale, Bifulco Paolo, Tuccillo Pasquale, Castaldo Redento, Maiocco Donato e Esposito Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Barbarulo Francesco, De Prisco avv. Luigi, Canape dott. Alberto e Pinnarò prof. Ponziano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scherillo Gennaro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: BOSCO

(4703)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.
Nomina di due membri del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione di un Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 46 dello statuto;

Considerato che, per compiuto periodo, sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo e il sindaco supplente nominati in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1961-1963;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina per il prossimo triennio dei membri del Collegio sindacale dell'Istituto suddetto di competenza ministeriale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Attilio Nardi e la dott.ssa Ottilia Billia, sono confermati, rispettivamente, quale sindaco effettivo e quale sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per il triennio 1964-1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(4603)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33 del vigente statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in

Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto Organo per il triennio 1964-1966;

Viste le designazioni pervenute;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Sindaci effettivi:

Dominici dott. Luigi, D'Onofrio Filippo, Paccagnella dott. Luigi.

Sindaci supplenti:

Finuola dott. Luigi, De Cesare dott. Aldo, Maradei dott. Carmine.

I predetti sindaci resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1964

(4694) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1964.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita »:

tariffa n. 10-11, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato (maschi e femmine), approvata con decreto ministeriale 28 gennaio 1962.

Roma, addì 12 maggio 1964

(4610) p. *Il Ministro*: DE' COCCI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1964.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2356 e con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede a Roma, approvato con proprio decreto 28 maggio 1946 e modificato con proprio decreto 24 maggio 1950;

Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto nella riunione del 10 aprile 1964;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 aprile 1964;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede a Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità

TITOLO I

COSTITUZIONE E CAPITALE

Art. 1.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU, ente di credito di diritto pubblico, costituito con regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, e con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499, ha sede in Roma.

Esso ha lo scopo di concedere, ad enti ed imprese pubbliche e private, mutui per la esecuzione di opere, impianti e servizi di pubblica utilità o comunque di pubblico interesse, nonchè di compiere ogni altra operazione attiva consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'ICIPU o da altre leggi generali e speciali, o autorizzata dall'organo di vigilanza, e comunque utile al migliore raggiungimento del suo scopo.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 5.250.000.000, diviso in 10.500 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

Art. 3.

Il capitale dell'Istituto è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

I titoli rappresentanti le quote di capitale sono negoziabili soltanto fra gli enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessazione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, del cedente e del cessionario.

Il trasferimento dei titoli è valido nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Gli enti partecipanti al capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Gli istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi nei modi e termini di cui al presente statuto.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del sei per cento.

TITOLO II

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 7.

L'Istituto, per il conseguimento dei suoi scopi può:

a) effettuare mutui e le altre operazioni attive di cui all'art. 1 in valuta nazionale o estera;

b) acquistare e scontare crediti a lungo termine verso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte;

c) acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione in valuta nazionale ed estera ed effettuare sui titoli stessi operazioni di anticipazione.

Art. 8.

Le operazioni di cui all'art. 7, lettera a), dovranno essere assistite da garanzie reali, immobiliari o mobiliari.

L'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare garanzie di altra natura, qualora si tratti di operazioni finanziarie con enti di diritto pubblico.

Art. 9.

Oltre alla garanzia di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma secondo dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis* in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o nell'equivalente notiziario ufficiale della località nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e di quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dati in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata delle operazioni di finanziamento e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'Istituto ha facoltà di partecipare in Italia e all'estero ad enti ed imprese che abbiano scopi affini ai propri, o che comunque tendano a facilitare il collocamento diretto o indiretto dei titoli di sua emissione.

TITOLO III

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 13.

L'Istituto, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può emettere obbligazioni in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie o premi, previa autorizzazione a norma dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè effettuare, con esclusione della raccolta tra il pubblico di depositi a risparmio o in conto corrente, ogni altra operazione finanziaria di provvista o di smobilizzo in valuta nazionale o estera consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'ICIPU o da altre leggi generali e speciali, o autorizzata dall'organo di vigilanza, e comunque utile al raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 14.

Le obbligazioni dell'Istituto sono — a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 — parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni, e possono, altresì, essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

Art. 15.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni per i vari rami di attività economica a favore dei quali l'Istituto può effettuare operazioni di finanziamento.

Le obbligazioni relative ad uno stesso ramo di attività economica potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni emesse in valuta estera costituiscono serie speciali.

Art. 16.

L'assieme delle obbligazioni e degli altri impegni assunti in conformità dell'art. 13 è garantito, oltre che dai crediti nascenti dalle singole operazioni di finanziamento, anche dal capitale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni nonchè all'adempimento degli impegni assunti in dipendenza delle altre operazioni previste dal presente statuto.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro azione che contro l'Istituto.

Art. 17.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono. In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, l'Istituto dovrà ammortizzare un corrispondente quantitativo di obbligazioni di contropartita, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, alla fine di ciascun anno, non possono eccedere il corrispondente capitale vigente a mutuo o comunque impegnato.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 18.

Il valore nominale delle obbligazioni in valuta nazionale od estera ed il loro raggruppamento in titoli multipli sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Le obbligazioni portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 20.

Le obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco effettivo nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 21.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 22.

Tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni formano oggetto di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;
b) l'Assemblea *degli enti partecipanti;*
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato permanente;
e) il Collegio dei sindaci.

a) *Presidente*

Art. 24.

A norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 25.

Spetta al presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea degli enti partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;

e) ordinare le spese per il funzionamento dell'Istituto, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di delegare tali funzioni al direttore generale;

f) consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione, di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;

g) provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'Istituto, così come ogni altro atto in ordine alle *garanzie conferite all'Istituto;*

h) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;

i) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto e in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione.

b) *Assemblea degli enti partecipanti*

Art. 26.

L'Assemblea degli enti partecipanti è costituita dai loro rappresentanti statutari, o legalmente delegati.

Art. 27.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea soltanto gli enti partecipanti possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'Assemblea, secondo le risultanze del libro degli enti partecipanti, tenuto dalla Amministrazione dell'Istituto.

Art. 28.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, contenente l'ordine del giorno sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare, e mediante lettera raccomandata indirizzata agli enti partecipanti.

Funziona da segretario dell'Assemblea il direttore generale o un notaio.

Art. 29.

L'Assemblea è regolarmente costituita allorchè gli enti partecipanti intervenuti rappresentino almeno la metà del capitale dell'Istituto. Non raggiungendo questa aliquota, l'Assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'Assemblea è valida qualunque sia l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche l'indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per l'eventuale seconda convocazione.

All'Assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 30.

L'ordine degli oggetti su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta delle quote di capitale rappresentate.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a duecentodieci quote: voti uno;
da duecentoundici a cinquecentosessanta quote: voti due;
da cinquecentosessantuna a novecentottanta quote: voti tre;
da novecentottantuna a milleseicentottanta quote: voti cinque;

e successivamente un voto in più per ogni trecentocinquanta quote di capitale.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti gli enti partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 33.

L'Assemblea degli enti partecipanti approva il bilancio annuale e stabilisce i dividendi.

L'Assemblea inoltre nomina i consiglieri di amministrazione e i sindaci e ne fissa gli assegni, ratifica la nomina dei consiglieri cooptati, e si pronunzia su tutti gli interessi e i diritti dell'Istituto.

Art. 34.

Sulla proposta di aumento di capitale delibera l'Assemblea degli enti partecipanti, con un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale.

Art. 35.

Un'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di enti possessori complessivamente di un terzo del capitale dell'Istituto.

La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione dell'oggetto su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare.

c) Consiglio di amministrazione

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione è composto da membri eletti dall'Assemblea degli enti partecipanti e, ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 21 gennaio 1948, n. 20, da un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Il numero dei consiglieri, che non può essere inferiore ad undici e superiore a venti, viene fissato dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Comitato permanente composto come al successivo art. 44.

Art. 37.

Tutti i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalla carica anche i membri del Consiglio che fossero stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Tutti i consiglieri continuano a rimanere in carica fino a quando sono nominati i loro successori.

Art. 38.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, per cooptazione e con l'approvazione del Collegio sindacale, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancati con altri, salvo ratifica della prima Assemblea successiva.

Art. 39.

L'amministratore nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo precedente rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 40.

Alle adunanze del Consiglio assiste il direttore generale che ha le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 41.

L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione dell'Istituto.

Sono in particolare di competenza del Consiglio:

1) la nomina del vice presidente;
2) la nomina dei membri del Comitato permanente;
3) le condizioni delle operazioni di cui all'art. 7;
4) la emissione delle obbligazioni;
5) il richiamo dei decimi del capitale sottoscritto, non ancora versati;
6) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;
7) i progetti di bilancio e le proposte all'Assemblea per la ripartizione degli utili a norma dello statuto.

Il Consiglio può delegare al Comitato permanente, fissandone le modalità e i limiti, determinate attribuzioni, eccezion fatta per quelle ad esso riservate a norma dei numeri 1), 2), 4), 5) e 7) del presente articolo, e può assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

Art. 43.

Il direttore generale dell'Istituto è il direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ne fissa le attribuzioni.

d) Comitato permanente

Art. 44.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste alle riunioni del Comitato permanente e funziona da segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 45.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari che il presidente ritenga sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, la istruttoria e li accompagna con il suo parere: delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salvo ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

e) Collegio dei sindaci

Art. 46.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea degli enti partecipanti.

Il sindaco effettivo, nominato dal Ministro per il tesoro, esercita le funzioni di presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per un triennio.

Art. 47.

Il Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto le funzioni contemplate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Art. 48.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo o comunque impegnato.

TITOLO V
BILANCI - UTILI - RISERVE

Art. 49.

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 50.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione del Consiglio.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 51.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione ed a quella del Collegio dei sindaci, è depositato presso la sede dell'Istituto, a disposizione degli enti partecipanti, almeno 15 giorni avanti la data di riunione dell'Assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 52.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva, quindi si distribuisce agli enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi per il personale dell'Istituto. Sugli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'Assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà destinata ad un aumento dell'interesse corrisposto al capitale versato, all'incremento di fondi di riserva speciale ed ai contributi e alle oblazioni che l'Assemblea ritenesse disporre.

Art. 53.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima della attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI

VIGILANZA GOVERNATIVA

Art. 54.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza governativa stabilita dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Istituto deve comunicare all'organo di vigilanza tutto quanto è prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di statuto.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 55.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione, astenendosi dall'approvare nuove operazioni, convoca l'Assemblea degli enti partecipanti per deliberare sulla reintegrazione del capitale.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale dell'Istituto.

Agli enti partecipanti dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà di recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 56.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'Assemblea degli enti partecipanti, convocata in apposita seduta straordinaria, e debbono riportare un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale dell'Istituto.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

Per quanto non è previsto dalla legge speciale istitutiva dell'ente o dal presente statuto e da speciali convenzioni, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nella Repubblica Italiana per gli Istituti esercenti il credito fondiario.

Art. 58.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra le due Amministrazioni.

L'Istituto ha la facoltà di avvalersi per lo svolgimento dei propri fini istituzionali degli uffici della Banca d'Italia, previo accordo con la medesima.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro abitato e area circostante nel comune di Fosdinovo (Massa Carrara).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 settembre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il castello e l'abitato di Fosdinovo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fosdinovo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Fosdinovo, da alcuni proprietari del predetto Comune, dal signor Ettore Di Pietro e dal signor Cesare Paradisi;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè oltre a costituire un complesso di cose immobili intorno al castello medioevale e all'antico abitato di Fosdinovo aventi valore estetico e tradizionale, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fosdinovo, circostante il castello e l'abitato e compresa entro i seguenti limiti: ad est, sud ed ovest del castello di Fosdinovo linea immaginaria che segue la curva di livello 400 fino a raggiungere, ad ovest, la linea di reticolato parallelo segnata col n. 88. Da questo punto, linea immaginaria che sale verso nord-est lungo il fosso interessante le curve di livello 420 e 400 ed oltre fino ad incontrare una retta ideale parallela al reticolo 88 già citato, distante 100 metri a nord, dal confine nord del cimitero. Dal punto d'incontro citato la linea segue la retta già cennata, verso est, fino ad incontrare la verticale immaginaria parallela al reticolo meridiano 82, distante da questo ad est di ml. 30. Da questo punto la linea immaginaria segue la verticale già cennata fino a raggiungere la curva di livello 400, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Fosdinovo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 maggio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara

Verbale della seduta del 26 settembre 1961

Il giorno 26 settembre 1961 alle ore 16 in una sala dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali.

In seguito all'invito in data 20 maggio 1961, trasmesso a tutti i componenti la Commissione, sono intervenuti i signori:

Maccari prof. Mino, presidente;
Bemporad prof. arch. Nello, soprintendente;
Matelli arch. Ottavio, rappresentante agricoltori;
Petrucci arch. Dante, rappresentante professionisti e artisti;
Moratti prof. Antonio, sindaco di Fivizzano.
Assiste il segretario dott. Francesco Fontanini.

E' posto in discussione il seguente ordine del giorno:

1) Proposta vincolo Zona panoramica a Fosdinovo;
2) Proposta vincolo Zona panoramica a Pontremoli;
3) Proposta vincolo Zona Castello Verrucola (Fivizzano).

ZONA PANORAMICA DI FOSDINOVO

Il presidente prof. Maccari mette in evidenza la necessità che la zona intorno al castello ed all'abitato di Fosdinovo venga sottoposta ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, poichè trattasi di un complesso di cose immobili che contornano il medioevale castello e l'antico abitato di Fosdinovo e compongono con essi un caratteristico aspetto avente valore estetico eccezionale.

Il sopraluogo effettuato nella zona da parte della Commissione ha confermato inoltre che la zona da vincolare è di una notevole bellezza panoramica, che ogni modifica o costruzione indiscriminata potrebbe deturpare.

LA COMMISSIONE

Fatta propria la proposta del presidente prof. Mino Maccari;

Visto l'art. 1 - paragrafi 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi;

Delibera:

di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante il castello e l'abitato di Fosdinovo e compresa, entro i seguenti confini, desunti dal foglio 96 della carta d'Italia dell'Istituto geografico militare in scala di 1:25000 (Sarzana):

Ad est, sud e ovest del castello di Fosdinovo linea immaginaria che segue la curva di livello 400 fino a raggiungere, ad ovest, la linea di reticolato parallelo segnata col n. 88. Da questo punto, linea immaginaria che sale verso nord-est lungo il fosso interessante le curve di livello 420 e 440 ed oltre fino ad incontrare una retta ideale parallela al reticolo 88 già citato, distante 100 metri a nord, dal confine nord del cimitero. Dal punto d'incontro citato la linea segue la retta già cennata, verso est, fino ad incontrare la verticale immaginaria parallela al reticolo meridiano 82, distante da questo ad est di ml. 30. Da questo punto la linea immaginaria segue la verticale già cennata fino a raggiungere la curva di livello 400.

Il presidente: prof. Mino MACCARI

Il segretario: dott. Francesco FONTANINI

Per copia conforme all'originale:

Il soprintendente
BEMPORAD

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale di Santa Maria della Croce nel comune di Crema.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cremona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 settembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Santa Maria della Croce in Crema;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Crema;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo della Società S.E.R.I.O.;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, nel suo insieme con gli edifici e i filari di alberi di alto fusto, offre in tutta la sua lunghezza un ambiente di particolare pregio nonchè un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Crema, costituita dal viale di Santa Maria della Croce per tutta la sua lunghezza e per una larghezza di ml. 50 (cinquanta) calcolati dall'asse della strada ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Crema.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Crema provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 maggio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cremona

Verbale della seduta del 26 settembre 1962

Oggi, mercoledì 26 (ventisei) settembre 1962 (millenovecentosessantadue), alle ore 15,30, in Cremona, nella sala preconsiliare della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Cremona, in seguito ad invito diramato, a nome del presidente della Commissione, dal soprintendente ai monumenti di Verona, Cremona e Mantova, con lettera raccomandata in data 21 settembre 1962.

Sono presenti i signori:

Araldi N. H. dott. Ferdinando, presidente;

Gazzola pro. Pietro, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

Puerari prof. Alfredo, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Cremona;

Ermentini arch. Giuseppe, assessore del comune di Crema in rappresentanza del sindaco;

Gosi dott. ing. Ferruccio, in rappresentanza dell'Associazione degli agricoltori;

Gandolfi dott. avv. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione industriali;

D'Alessandro dott. ing. Alessandro, in rappresentanza dell'Associazione dei professionisti ed artisti;

Gaia dott. Piero, in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale forestale di Brescia.

Non è intervenuto, nonostante tempestivo invito, alcun rappresentante dell'Ispettorato compartimentale dell'A.N.A.S. di Milano.

Assiste in qualità di segretario della Commissione, il dott. Remo Talamazzini, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Cremona.

Il presidente della Commissione, constatata la legalità della riunione (per la presenza dei membri permanenti e dei rappresentanti del Comune interessato), dichiara aperta la seduta e da inizio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

VINCOLO AL VIALE DI SANTA MARIA DELLA CROCE IN CREMA

Il presidente, comunica che la Commissione dei monumenti per il Cremasco ha altresì proposto la costituzione del vincolo al viale di Santa Maria della Croce in Crema in quanto compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Già esiste una zona di rispetto attorno alla Chiesa di Santa Maria della Croce — vincolo emesso con decreto 26 maggio 1928 — ma è necessario vincolare tutta la lunghezza del viale, dalla « Rotonda » spartitraffico presso la piazza della Rimembranza in Crema fino alla predetta Chiesa.

A questo punto ha luogo un'ampia discussione, alla quale partecipano tutti i membri della Commissione e particolarmente l'arch. Ermentini e il prof. Gazzola, circa la lunghezza della zona da assoggettare a vincolo. Infine la Commissione stabilisce tale larghezza in metri 50 (cinquanta) calcolati dall'asse della strada e per tutta la lunghezza del viale, assoggettando tale zona al vincolo di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'art. 9, comma quarto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo la planimetria, parte integrante del presente verbale.

Infatti si tratta di un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Il viale Santuario di Santa Maria della Croce, che porta da Crema sino alla Chiesa del Battaggio (1498) è stato costruito intorno al 1800 ed è costituito da una rotonda nei pressi est di porta Serio del centro cittadino con tre filari di alberi d'alto fusto.

L'opera dell'uomo in questi ultimi tempi ha in gran parte diminuito lo splendore originario, rappresentato da una specie di immensa cattedrale gotica, formata da ippocastani che arrivava sino al Santuario. In primo, la ferrovia che lo attraversa nei pressi di Crema (1865), in secondo l'attraversamento del canale Vacchelli (1892), in terzo i bombardamenti dell'ultima guerra, che distrussero gran parte delle piante nelle vicinanze della ferrovia. Piante che sono state rimesse un po' tempo fa, che sono lontane dal rappresentare lo splendore originario.

Nell'insieme il viale, sia pure con tutte le decurtazioni, le demolizioni e le costruzioni, offre sempre un ambiente di particolare pregio.

La Commissione unanime aderisce a tali proposte ed anzi auspica la revisione di tutte le zone verdi e delle piante che, in numero non trascurabile, risultano non ancora assoggettate a vincolo.

Il Presidente della Commissione provinciale
N. H. dott. Ferdinando ARALDI

Il vice Presidente della Commissione
pro. Pietro GAZZOLA

Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo
prof. Alfredo PUERARI

Il rappresentante dell'Associazione agricoltori
dott. Ferruccio GOSI

Il rappresentante dell'Associazione industriali
avv. Antonio GANDOLFI

Il rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti
dott. ing. Alessandro D'ALESSANDRO

Il segretario della Commissione
dott. Remo TALAMAZZINI

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Calzificio nazionale - Cooperativa di produzione calze », con sede in Caronno Pertusella (Varese), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 17 aprile 1964 alla Società « Calzificio nazionale - Cooperativa di produzione calze », con sede in Caronno Pertusella (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Calzificio nazionale - Cooperativa di produzione calze », con sede in Caronno Pertusella (Varese), costituita per rogito Ruggeri del 17 febbraio 1948, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile

e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Villa ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella Mostra - convegno dei trasporti interni e del magazzinaggio TRAMAG.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle Esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1949, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra-convegno dei trasporti interni e del magazzinaggio TRAMAG, che avrà luogo a Padova dal 15 al 20 ottobre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Determinazione delle caratteristiche dei cartoncini di controllo per macchine elettriche bollatrici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 gennaio 1962, n. 22, relativa all'impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni e a responsabilità limitata, di aziende ed istituti di credito ed altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1964 recante norme sull'impiego delle macchine anzidette;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche del cartoncino prescritto dal decreto suddetto per il controllo delle bollazioni effettuate dall'utente;

Decreta:

Articolo unico.

Il cartoncino indicato in premessa risponde alle caratteristiche seguenti:

cartoncino tipo 551, grammi 386: formato millimetri 185,5 x 28,75;

stampa litografica; colore nero.

Il cartoncino presenta nel recto una fascetta a linea bianca che, dal lato di sinistra, corre lungo l'asse longitudinale, dilatandosi dapprima in una formella seguita da un tondo per il bollo, indi proseguendo sino al lato di destra. Nella formella è posta la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », interrotta da una riproduzione a formato ridotto del bollo demaniale, e il valore « 50 ». Nel tondo è stampata la parola « BOLLO ». Sulla parte alta del cartoncino e nella parte bassa, sono stampate, rispettivamente a sinistra e a destra, le scritte « N. MATR. MACCHINA » e « DATA », « UTENTE » e « IL DIRETTORE ». Nel verso, lungo i due margini superiore e inferiore, sono stampate le due metà contrapposte della stessa fascetta a linea bianca stampata nel recto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(4633)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per il caso di invalidità, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per il caso di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 14 (im), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1074 del 4 giugno 1964 Prezzi della carne congelata

Con circolare n. 1074 del 4 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Prezzi della carne congelata

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1061 del 24 marzo corrente anno, vengono stabiliti come appresso i prezzi massimi di vendita al consumo della carne congelata senz'osso, per tutto il territorio nazionale, comprensivi di ogni imposta e tassa:

Filetto .	L.	1.400 al kg.
Polpa scelta: noce, rosa, girello, pezza, lombo, bistecche di costa, controgirello, piccione, campanello, muscoli di spalla	»	1.200 al kg.
Polpa comune: ritagli di polpa scelta, ed altri tagli non precedentemente elencati . . .	»	700 al kg.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(4725)

Circolare n. 1075 del 4 giugno 1964 Tariffe di acquedotti

Con circolare n. 1075 del 4 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Tariffe di acquedotti

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti generali del Comitato interministeriale dei prezzi n. 171 dell'11 maggio 1949, n. 353 del 18 febbraio 1953 e in quello particolare n. 935 dell'8 agosto 1961 per l'acquedotto S. Teresa Riva, nonchè nel provvedimento del Comitato provinciale dei prezzi di Catania per le acque Sciacca di Mascali, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° giugno 1964 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare le tariffe od i sovraprezzi sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 per essi indicati oltre le maggiorazioni sui diritti fissi per nolo contatori e diritti accessori stabilite dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959:

1) Società Sviluppo Imprese Meridionali a r.l. (S.S.I.M.) S. Teresa Riva (Messina): tariffa di L. 13 al mc.;

2) Amministrazione Acque Sciacca e C., Mascali (Catania), aumento del 4800% sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(4726)

Circolare n. 1076 del 4 giugno 1964. Quote fisse per nolo dei contatori del gas ed introiti accessori

Con circolare n. 1076 del 4 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Quote fisse per nolo dei contatori del gas ed introiti accessori

1) A modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 565 del 14 giugno 1956, le quote fisse mensili per nolo contatore gas, spese di manutenzione ed altri introiti accessori vengono stabilite come appresso, in relazione al calibro dei contatori installati.

Quote fisse mensili

Quota mensile	Calibro dei contatori
L. 50	3 fiamme
» 110	5 »
» 170	10 »
» 250	20 »

Per i contatori di calibro superiore alle 20 fiamme potrà essere applicata una maggiorazione non superiore a L. 50 per ogni 10 fiamme in più o frazioni di esse.

Le aziende del gas potranno applicare le nuove quote a decorrere dal mese di giugno 1964.

2) Si conferma che le suddette quote mensili sono comprensive dei diritti fissi che venivano corrisposti per nolo contatore, per spese di manutenzione e per ogni altro introito accessorio; restano escluse soltanto le quote riguardanti i contributi di allacciamento eventualmente previste e regolate dalle convenzioni con i Comuni.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(4627)

Circolare n. 1077 del 4 giugno 1964
Prezzi dei carboni fossili

Con circolare n. 1077 del 4 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Sentita la Commissione centrale dei prezzi;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

I. — *Prezzi dei carboni fossili esteri*

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1065 del 24 marzo 1964, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.
I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.
I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnelalta per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.
Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 la tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:		
Pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	—
Pezzatura da 40 a 60 mm.	»	17.290
Pezzatura da 20 a 40 mm.	»	17.450
Pezzatura da 10 a 20 mm.	»	15.350
2. *Carboni bituminosi*:		
A) Basse materie volatili (da vapore e da coke):		
Pezzatura grigliato in miniera	L.	9.710
Minuti da coke	»	9.180
B) Medie materie volatili (da vapore e da coke):		
Pezzatura grigliato in miniera	L.	9.710
Tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.680
C) Alte materie volatili:		
Carbone da gas	L.	8.890
Carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera: imbarcato ad Hampton Roads	»	9.300
Tout venant o minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.250
3. Coke di petrolio	»	13.970

CARBONE POLACCO (via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	9.920
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	7.740
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	7.620
Minuto	»	6.410

CARBONE CECOSLOVACCO

	Via mare		Via terra	
Pezzatura oltre 30 mm.	L.	9.920	L.	9.580
Pezzatura 10/30 mm.	»	7.690	»	6.720

L'importazione via terra è riferita a merce resa franco vagone non sdoganato o non ricarteggiato alla stazione di Poggioreale (Trieste).

CARBONI RUSSI
(cif Adriatico e Tirreno)

1. Antracite:		
Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm.	L.	15.960
Pisello (da 13 a 30 mm.)	»	13.920
Minuto	»	8.660
2. Carbone da gas	»	6 080

CARBONE SUD AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.) L. 13.780

II. — *Quota spese sbarco carboni*
(seguito provvedimento n. 1065 del 24 marzo 1964)

A modifica del provvedimento n. 1050 del 16 novembre 1963, la quota per lo sbarco del carbone a Savona e la resa su vagone a S. Giuseppe di Cairo è fissata in L. 1.400 a tonnellata.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(4728)

Circolare n. 1078 del 4 giugno 1964. Concimi: scorie Thomas

Con circolare n. 1078 del 4 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Sentita la Commissione centrale dei prezzi;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Scorie Thomas

A parziale modifica del provvedimento n. 926 del 9 giugno 1961, il prezzo massimo delle scorie Thomas, contenenti 18/20% di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75%, con finezza di macinazione superiore al 75% al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta, resa franco vagone stazione destino FF.SS. o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, è stabilito in:
L. 1735 al q.le per tutte le regioni italiane.
Nel suddetto prezzo, che vale anche per il prodotto importato, è compresa l'imposta generale sull'entrata, sia per la merce che per l'imballaggio, e il compenso al grossista (lire 30 a quintale).
I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo al prezzo come sopra fissato le seguenti voci:
a) Spesa di trasporto dalla stazione ferroviaria di destino al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1% del prezzo franco destino;
b) il compenso al dettagliante in ragione di L. 55 per quintale;
c) l'imposta generale sull'entrata relativa all'imballo per i successivi passaggi.
I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi così determinati valgono anche per il prodotto importato.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(4729)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Casello Zillastro-Piani della Milea, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10442 in data 26 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Casello Zillastro - Piani della Milea, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 luglio 1963.

(4614)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Caulonia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12360/11815 in data 26 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Caulonia, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 luglio 1963.

(4615)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Rosarno, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10441 in data 26 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Rosarno, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 6 agosto 1963.

(4616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1964,
Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicemrato inammissibile il ricorso straordinario in data 29 maggio 1958, proposto dal perito agrario Germano Antonio avverso il mancato conferimento di incarico di insegnamento presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Campobasso.

(4685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 9 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,82	624,84	624,835	624,83	624,84	624,85	624,83	624,82
$ Can	578,17	578,20	578,20	578,175	577 —	578,25	578,25	578,20	578,25	578,25
Fr. Sv.	144,81	144,80	144,825	144,81	144,80	144,81	144,8075	144,80	144,81	144,80
Kr. D.	90,44	90,41	90,43	90,41	90,40	90,43	90,415	90,45	90,43	90,40
Kr. N.	87,41	87,38	87,42	87,395	87,35	87,40	87,38	87,40	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,67	121,60	121,60	121,615	121,60	121,65	121,61	121,67	121,65	121,64
Fol.	172,77	172,69	172,71	172,72	172,65	172,70	172,70	172,75	172,71	172,70
Fr. B.	12,54	12,543	12,5470	12,54625	12,54	12,54	12,54425	12,55	12,54	12,54
Franco francese	127,48	127,45	127,45	127,465	127,45	127,47	127,4575	127,50	127,47	127,47
Lst	1746,34	1745,40	1745,40	1745,50	1745,25	1746,15	1745,45	1746,40	1746,15	1745,75
Dm. occ.	157,26	157,22	157,235	157,225	157,22	157,24	157,22	157,25	157,24	157,23
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,19	24,15	24,18	24,189	24,20	24,18	24,19
Escudo Port.	21,78	21,76	21,75	21,78	21,90	21,78	21,765	21,80	21,78	21,77

Media dei titoli del 9 giugno 1964

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	578,212
1 Franco svizzero	144,809
1 Corona danese	90,412
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,612
1 Fiorino olandese	172,71
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127,461
1 Lira sterlina	1745,475
1 Marco germanico	157,222
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,772

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1964

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1964, con cui è stata indetta, per l'anno 1964, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1 n. 9 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la lettera in data 2 marzo 1964, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta, che graverà sul cap. 13, art. 3, per l'esercizio finanziario 1963-1964, è di L. 200.000;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1964, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Marletta dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti effettivi:

Zema dott. Alberto, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Mosillo dott. Claudio, consigliere della Corte suprema di cassazione;

De Cupis prof. avv. Adriano, ordinario di diritto civile presso l'Università degli studi di Perugia;

Magrone avv. Gioachino, del Foro di Roma;

Fornario avv. Carlo, del Foro di Roma;

Sansone avv. Rocco, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

Erra dott. Carlo, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

Piazza dott. Salvatore, consigliere di Corte suprema di cassazione;

Tartaglione dott. Girolamo, consigliere di Corte di appello, applicato alla Corte di cassazione;

Piras prof. Aldo, straordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Venezia;

Magno avv. Pompeo, del Foro di Roma;

Tabet avv. Andrea, del Foro di Roma;

Della Rocca avv. Fernando.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Perticone dott. Giacomo, Lugaro dott. Michele, Greco dott. Ivo, e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 29 aprile 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 64. — GALLUCCI

(4711)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1964

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1964;

Considerato che il componente effettivo avv. Rocco Sansone ha rassegnato le dimissioni, perchè impedito;

Vista la nota dell'8 maggio 1964 del Consiglio nazionale forense, con la quale designa l'avv. Mario Pittaluga in sostituzione dell'avv. Sansone;

Ritenuto che occorre provvedere alla detta sostituzione;

Visti gli artt. 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 9 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

L'avv. Mario Pittaluga del Foro di Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1964, in sostituzione dell'avv. Rocco Sansone.

Roma, addì 12 maggio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 65. — GALLUCCI

(4712)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti .

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Com-

missione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici, Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle componenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazionali Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1964

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1964
Registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 166. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*Decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674,* Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima . .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fondi del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di Governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffraggio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati.

Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa - Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di . .)
il . . appartenente al distretto militare di .
residente a (1) (provincia
di .) Via . n. .,
chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio .
. conseguito presso l'Istituto nautico di .
. nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, registro n. 11, foglio n. 137, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 3, foglio n. 357, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che il prof. Erminio Giovannini, straordinario di chimica agraria nell'Università di Catania, trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del prof. Erminio Giovannini è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore indicato nelle premesse, il prof. Giovanni Petrosini, ordinario di chimica agraria nell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1964
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 214. — ANGELINI

(4551)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, n. 12789, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1963, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 204;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale:

Presidente:
generale D.A. s.p.e. De Vito Giovanni.

Membri:
col. AA.rn. s.p.e. Lombardo Natale;
col. AA.rn. s.p.e. Notarangelo Vincenzo;
ten. col. AA.rn. s.p.e. Fussi Andrea;
magg. AA.rn. s.p.e. Celebrano Italo.

Segretario:
cons. 1ª cl. dott. Ugento Franco.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 160

(4593)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 86/P.2.1.1. del 5 marzo 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo deposito superiore Di Lenna Lauro è nominato membro della Commissione esaminatrice di Verona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo deposito superiore a. r. Montanari Antonio, rinunciante all'incarico.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie indetti con decreto ministeriale 21 marzo 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1964, con il quale sono stati indetti ottantuno concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1964;

Considerate le difficoltà, in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi, per la stampa dei lavori già approntati, in relazione agli impegni delle tipografie;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine, fissato al 30 giugno 1964, per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati dei concorsi indetti con il precitato decreto ministeriale 21 marzo 1964;

Decreta:

Ferma restando la data del 30 giugno 1964, stabilita dal decreto ministeriale 21 marzo 1964, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 31 luglio 1964 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro il 30 giugno 1964, è data facoltà di presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro e non oltre il 31 agosto 1964.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: GUI

(4743)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare nel Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1963.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare nel Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 luglio dello stesso anno, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami - aula C - via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 luglio 1964, con inizio alle ore 8.

(4638)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dell'esame colloquio per l'inquadramento nella carriera di concetto degli Istituti e Scuole d'arte dei segretari economi di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto, previsto dall'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale - parte II - n. 18, in data 30 aprile 1964, ha pubblicato il decreto ministeriale 24 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1964, registro n. 13, foglio n. 290, con il quale sono stati approvati gli atti dell'esame colloquio per l'inquadramento nella carriera di concetto degli Istituti e Scuole d'arte dei segretari economi di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto, previsto dall'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, bandito con decreto ministeriale 13 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 25 marzo 1963.

(4550)

Avviso di rettifica

Nel titolo del bando di concorso per titoli e per esami a venti posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 18 maggio 1964, pag. 2029, ove è detto: « . . . a venti posti di rettore aggiunto . . . », leggasi: « . . . a venti posti di vice rettore aggiunto . . . ».

La medesima rettifica deve intendersi riferita anche al sommario della citata *Gazzetta Ufficiale*.

(4686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti numeri 25316 e 4920 rispettivamente del 18 ottobre 1963 e 26 febbraio 1964, con i quali venivano designati i componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che con l'avvenuto decesso del prof. Franco Lobello, membro di tale Commissione, occorre provvedere alla nomina di altro docente, quale componente della Commissione stessa;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la terna proposta dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici della provincia di Napoli;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. on. Giuseppe Cortese è nominato componente della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del prof. Franco Lobello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 27 maggio 1964

Il medico provinciale: TECCE

(4672)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 347 del 14 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 21 marzo 1963 e nel Foglio annunzi legali n. 64 del 9 marzo 1963, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 115 del 21 gennaio 1964, con cui si è proceduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto dott. Franz Ferrante ed il segretario dott. Salvatore Fragalà sono stati trasferiti in altre sedi e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione in seno alla Commissione stessa;

Vista in merito la segnalazione della Prefettura del 30 aprile 1964, n. 73202;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, per il decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna dott. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Romaglioli prof. Aldo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;

Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi lègali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Ministero della sanità - Ufficio veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 21 maggio 1964

(4560) *Il veterinario provinciale*: ADELCHI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4899 datato 3 ottobre 1963, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del concorso, per titoli ed esami, per cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1961;

Considerato che il dott. Michele Di Pasquale, vincitore della condotta medica rurale del comune di Catania, « contrada Librino » ha rinunciato alla predetta condotta, come è stato comunicato dal sindaco del comune di Catania con nota n. 21507/001415/52 del 1° febbraio 1964 e che necessita, pertanto, provvedere alla nomina in detta condotta del candidato dichiarato idoneo, nell'ordine della graduatoria del concorso;

Considerato che il dott. Antonio Miraglia ha pure rinunziato alla predetta condotta medica e che secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze poste nella domanda di partecipazione al concorso spetta al dott. Salvatore Musumarra classificatosi al decimo posto nella graduatoria di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 59 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Musumarra, classificatosi al decimo posto nella graduatoria di merito del concorso in oggetto specificato è dichiarato vincitore della condotta medica rurale del comune di Catania « contrada Librino ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Catania, addì 21 maggio 1964

Il medico provinciale reggente: TRIFILÒ

(4557)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.